DOCUMENTO DI AMMISSIONE

relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI CdR ADVANCE CAPITAL S.p.A. DI CATEGORIA A

denominato

"CdR Advance Capital 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%"

emesso da

CdR Advance Capital S.p.A.

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

CONSOB E BORSA ITALIANA S.P.A. NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

SOMMARIO

DEFINIZIONI 3
AVVERTENZE 5
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI 5
1.1 Rischi connessi alle Obbligazioni 5
1.2 Rischi connessi all'esercizio della facoltà di conversione e variazione del rapporto di conversione 6
1.3 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni 7
1.4 Rischi connessi alla conversione in azioni dell'Emittente 8
1.5 Rischi connessi all'assenza di rating relativo all'Emittente ed al prestito obbligazionario 8
1.6 Rischi connessi agli impegni dell'Emittente nell'ambito del Prestito 8
1.7 Rischi connessi all'esigibilità immediata delle obbligazioni in conseguenza di una causa di inadempimento e al rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile denominato Compagnia della Ruota 2014-2019 – Obbligazioni Convertibili 6,5% 9
1.8 Esclusione dei mercati nei quali non sia consentita l'offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità 10
2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI 11
2.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni 11
2.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati 11
2.3 Regime di circolazione 11
2.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari 12
2.5 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi 12
2.6 Sottoscrizione delle Obbligazioni da parte di Parti Correlate 12
2.7 Ranking degli strumenti finanziari 12
2.8 Sottoscrizione delle Obbligazioni 12
2.9 Diritti connessi agli strumenti finanziari 13
2.8.1 Diritto di Conversione 13
2.8.2. Frazioni (cfr. art. 9 del Regolamento del Prestito) 14
2.8.3. Operazioni sul capitale (cfr. art. 10 del Regolamento del Prestito) 14
2.8.4. Rimborso delle Obbligazioni a scadenza (cfr. art. 12 del Regolamento del Prestito) 16
2.8.5. Rimborso Anticipato delle Obbligazioni (cfr. art. 13.2 del Regolamento del Prestito) 17
2.10 Disposizioni relative agli interessi da pagare 17
2.11 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito 18
2.12 Informazioni riguardanti l'ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione 19

2.13 Delibere, autorizzazioni ed approvazioni 19
2.14 Data di emissione degli strumenti finanziari 20
2.15 Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità de gli strumenti finanziari 20
2.16 Regime fiscale 20
2.15.1. Interessi, premi ed altri proventi 20
2.15.2. Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso 23
2.15.3. Imposta di successione e donazione 26
2.15.4. Imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin Tax") 26
2.15.5. Imposta di bollo 27
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 29
3.1 Tipo e classe delle azioni di compendio 29
3.2 Legislazione in base alla quale le Azioni di Compendio verranno emesse 29
3.3 Caratteristiche delle Azioni di Compendio 29
3.4 Valuta di emissione delle Azioni di Compendio 29
3.5 Descrizione dei diritti - e delle eventuali limitazioni - connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio 29
3.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati / saranno creati e/o emessi 30
3.7 Data prevista per l'emissione delle azioni di compendio 30
3.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari. 30
3.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle azioni CdR Advance Capital 30
3.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni di CdR Advance Capital nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso 31
3.11 Effetti di diluizione 31
ALLEGATO 1- Regolamento del Prestito 32

DEFINIZIONI

AIM Italia	L'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Azioni A	Tutte le azioni di categoria A - in cui di volta in volta è suddiviso il capitale sociale della Società – a cui spettano, inter alia, i diritti previsti dall'articolo 30 del vigente statuto sociale in tema di distribuzione dei dividendi.
Azioni di Compendio	Le massime n. 4.500.000 Azioni A dell'Emittente, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni A in circolazione alla data di efficacia della conversione delle Obbligazioni Convertibili, da emettere a servizio delle Obbligazioni Convertibili medesime.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari 6, Milano
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Corrispettivo in Denaro	Si intende il prodotto tra il Prezzo di Conversione (come in seguito definito) e il numero di azioni di compendio aggiuntive che sarebbero state emesse per convertire tutte le Obbligazioni sulla base del Rapporto di Conversione come eventualmente modificato a seguito delle operazioni sul capitale dell'Emittente.
Data del Documento di Ammissione	La data del presente documento
Data di Emissione	26 ottobre 2015
Data di Godimento del Prestito	26 ottobre 2015
Data di Pagamento degli Interessi	Indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare in cui vengono pagati gli interessi maturati dal Prestito Convertibile.
Data di Scadenza del Prestito	26 ottobre 2021
Delibera di Emissione delle Obbligazioni	La delibera assunta in data 29 settembre 2015 dal Consiglio di Amministrazione in forza della facoltà attribuita dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 30 aprile 2014. Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente e incondizionatamente a servizio della conversione del Prestito e verranno assegnate direttamente a seguito dell'esercizio del diritto di conversione nei termini ed alle condizioni indicate Regolamento. Le stesse avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione. Il capitale si intenderà pertanto aumentato dell'importo corrispondente al numero delle azioni effettivamente emesse a seguito dell'esercizio del diritto di conversione entro la Data di Scadenza del Prestito.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione.
Documento di Ammissione IPO	Il documento redatto in sede di ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle Azioni A avvenuta il 27 luglio 2012.
Emittente o Società	CdR Advance Capital S.p.A. corrente in Biella, Via Aldo Moro 3/a, capitale sociale versato € 153.936,43 iscritta al registro imprese di Biella al n. 02471620027
Giorno di Borsa Aperta	Un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.
Giorno Lavorativo	Si intende qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo

Giorno Lavorativo Bancario	Si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.
Gruppo	L'Emittente e le società da questo controllate.
MIV	Mercato degli Investment Vehicle organizzato e gestito da Borsa Italiana
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6.
MTA	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
Nominated Adviser o Nomad	EnVent S.p.A., con sede in Via Barberini n. 95, 00187 Roma
Obbligazioni	Le massime n. 49.500 Obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato "CdR Advance Capital 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili 6%" del valore nominale di Euro 100 (cento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, emesse, in una o più tranche, in conformità al Regolamento.
Obbligazionista	Ciascun possessore delle Obbligazioni e l'insieme degli stessi.
Offerta Pubblica di Acquisto o OPA	Indica l'offerta pubblica di acquisto e/o scambio ai sensi degli artt. 101-bis e ss del TUF avente ad oggetto le Azioni A.
Parti Correlate	Ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni sono parti correlate Luca Pierazzi, Massimo Grosso, Mauro Girardi, Giovanna Comerro, Advance Corporate Finance Srl e Advance Coporate Finance Sagl
Periodo di Conversione	(i). Indica i primi 15 giorni dell'ultimo mese di ciascun semestre solare che ha inizio successivamente al 30 giugno 2019 e sino a quello che termina col 15 ottobre 2021 ; (ii). in caso di promozione di un'Offerta Pubblica di Acquisto, il periodo da determinarsi ai sensi del Paragrafo 11.1 del Regolamento; (iii). il Periodo di Conversione a Scadenza; e (iv). gli altri periodi di conversione previsti dall'articolo 8 del Regolamento
Periodo di Godimento	Il periodo intercorrente tra la Data di Godimento del Prestito e la Data di Scadenza del Prestito.
Periodo di Interessi	Si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Bancario Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Bancario Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di Interessi (Following Business Day Convention – unadjusted).
Prestito o Prestito Obbligazionario	Il prestito obbligazionario convertibile denominato "CdR Advance Capital Obbligazioni Convertibili 6%" di massimi nominali Euro 4.950.000 costituito da n. 49.500 Obbligazioni.
Regolamento o Regolamento del Prestito	Il Regolamento del Prestito approvato dal consiglio di amministrazione dell'emittente il 29 settembre 2015
TUF	Il Decreto Legislativo 58/1998

AVVERTENZE

I termini riportati in maiuscolo nel presente Documento di Ammissione, ove non diversamente precisato, hanno lo stesso significato di quelli indicati nel Regolamento.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui operano, nonché agli strumenti finanziari offerti.

Maggiori informazioni in relazione all'Emittente e al settore in cui opera possono essere reperite nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.compagniadellaruota.com).

L'investimento nelle Obbligazioni presenta i rischi propri di un investimento in titoli obbligazionari convertibili.

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le Obbligazioni potranno essere convertite in Azioni di Compendio nei termini precisati nel Regolamento. Le Azioni di Compendio saranno Azioni A. Si invitano i sottoscrittori delle Obbligazioni a prestare una particolare attenzione alle informazioni che saranno pubblicate dall'Emittente sul proprio sito internet (www.compagniadellaruota.com) relativamente al Prestito Obbligazionario ed in specie al suo rimborso.

Per valutare se le Obbligazioni, che sono caratterizzate da alcuni elementi di complessità, siano compatibili con il proprio profilo di rischio, gli investitori sono invitati, tra l'altro, a tener conto che:

(i). il Diritto di Conversione delle Obbligazioni potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti solo in ciascun Periodo di Conversione;

(ii). in caso di esercizio del Diritto di Conversione, le Azioni A dell'Emittente, assegnate in conversione, presentano i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati su un sistema multilaterale di negoziazione (o sul mercato su cui saranno *pro tempore* quotate, per esempio MTA o MIV) con eventuali difficoltà di disinvestimento. Pertanto, ove l'Obbligazionista intendesse vendere le Azioni A, potrebbe non riuscirvi in quanto la richiesta di vendita potrebbe non trovare adeguata contropartita e/o il suo ricavato potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato;

(iii). le Obbligazioni non hanno *rating*.

1.1 Rischi connessi alle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente, sono considerate in ogni momento di pari grado tra di loro ed assistite, oltre che dal patrimonio dell'Emittente, dalla Garanzia (come infra definita).

Si segnala che in caso di inadempienza ad una qualunque delle obbligazioni assunte dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, la Garanzia potrebbe risultare non prontamente liquidabile o lo potrebbe risultare in misura inferiore all'obbligazione da adempiere così come potrebbe risultare non prontamente liquidabile, o liquidabile in maniera sufficiente, il restante patrimonio dell'Emittente; ciò potrebbe esporre l'Obbligazionista al rischio discendente dal divenire, attraverso la sottoscrizione

dell'Obbligazione, finanziatore dell'Emittente in ipotesi insolvente o comunque non in grado di adempiere le proprie obbligazioni di pagamento.

In particolare e salvi gli effetti derivanti dalla Garanzia, la capacità della Società di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare i propri debiti, ivi incluso il Prestito, dipenderà da diversi fattori esogeni rispetto a questa (per esempio, fluttuazioni dei tassi d'interesse, condizioni dei mercati su cui opera il Gruppo, modifiche del quadro competitivo, mutamenti legislativi nei settori di rilievo).

Non vi sono certezze in merito al fatto che l'Emittente sia in grado, in futuro, di generare flussi di cassa in misura tale da poter rimborsare le proprie obbligazioni pecuniarie. Laddove la Società non fosse in grado, in futuro, di generare sufficienti flussi di cassa per far fronte al proprio indebitamento, incluso il Prestito, e fermi gli effetti derivanti dalla Garanzia, potrebbe essere necessario procedere a un rifinanziamento, totale o parziale, del debito ovvero assumere specifiche iniziative in tal senso. Non v'è inoltre certezza che un rifinanziamento del debito o che le iniziative assunte possano essere realizzate a condizioni tali e nei termini utili per poter far fronte all'indebitamento e, in particolare, al rimborso del Prestito.

Le Obbligazioni sono composte da un'obbligazione unita a delle componenti derivate.

Il valore delle Obbligazioni dipende principalmente dai seguenti parametri:

(i). prezzo delle Azioni: una diminuzione del prezzo delle Azioni A può comportare una diminuzione del valore del derivato azionario che compone l'Obbligazione; viceversa un aumento del prezzo delle Azioni A può comportare un aumento del valore dello stesso;

(ii). volatilità del prezzo delle Azioni A: un incremento della volatilità del prezzo delle Azioni A può comportare un aumento del valore del derivato che compone l'Obbligazione; viceversa una riduzione della volatilità delle Azioni A può comportare una diminuzione del valore del derivato che compone l'Obbligazione;

(iii). tassi di interesse: un aumento dei tassi di interesse può comportare una diminuzione del valore del derivato obbligazionario che compone l'Obbligazione; viceversa una diminuzione dei tassi di interesse può comportare un aumento di tale derivato;

(iv). vita residua delle Obbligazioni: il valore della componente derivata delle Obbligazioni decresce con il diminuire della vita residua delle stesse; pertanto, più è distante la loro data di scadenza, più è elevato il valore della componente derivata; viceversa più è vicina la data di scadenza, minore è il valore del derivato.

1.2 Rischi connessi all'esercizio della facoltà di conversione e variazione del rapporto di conversione

Le Obbligazioni sono convertibili in Azioni A sulla base del Rapporto di Conversione specificato nel Regolamento.

Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti durante ciascun Periodo di Conversione.

L'esercizio della facoltà di conversione delle Obbligazioni comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione quale l'AIM Italia. Ai fini della valutazione dell'esercizio della facoltà di conversione, l'Obbligazionista, tra l'altro, dovrà considerare che:

(i) il rapporto di conversione delle obbligazioni potrebbe subire variazioni al verificarsi delle ipotesi e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 10 del Regolamento; e

(ii) le Azioni di Compendio – liquidabili tramite vendita sull'AIM Italia o, alternativamente, sul mercato in cui saranno quotate *pro tempore*, per esempio MTA o MIV qualora le stesse fossero ivi ammesse – saranno soggette alle fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni A.

Non può esservi certezza sul fatto che, nel corso della durata del Prestito, il prezzo di mercato delle Azioni A sia tale da rendere conveniente la conversione delle Obbligazioni.

Si segnala che l'Emittente si riserva il diritto di individuare a propria discrezione Periodi di Conversione, ciascuno della durata di 15 Giorni di Borsa Aperta dandone un preavviso, nelle forme previste dal Regolamento, di almeno 5 Giorni di Borsa Aperta.

Si evidenzia peraltro che nell'ipotesi di esercizio del Diritto di Conversione, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, al fine di mantenere inalterato l'attuale rapporto fra Azioni A ed Azioni B (sul numero, le caratteristiche ed i diritti di queste ultime, si veda il Paragrafo 3.5 del presente Documento di Ammissione) avrà il potere di procedere, ove necessario, all'emissione di azioni di tale ultima categoria per ricostituire la proporzione, la cui sottoscrizione sarà riservata ai soli titolari di Azioni B.

1.3 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha richiesto a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sull'AIM Italia. Ciò nonostante non vi è la certezza che si sviluppi un mercato liquido delle stesse. Sebbene le Obbligazioni saranno scambiate sul mercato AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le stesse che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

La possibilità per l'investitore, anche professionale, di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare i titoli. Nel caso in cui l'investitore incontri difficoltà nel reperire una controparte e, quindi, nel liquidare l'investimento, potrebbe correre il rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, dovrà avere consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata delle Obbligazioni all'atto dell'emissione, dovrà essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non rifletterne i risultati operativi. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato, rilevanti oscillazioni del mercato.

In aggiunta, qualora gli Obbligazionisti decidessero di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, tra cui il numero delle Azioni A in

circolazione, il prezzo di mercato delle Azioni A, la relativa volatilità, i parametri finanziari dell'Emittente (quali, tra gli altri, EBITDA e la PFN) e la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato. Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale. Inoltre, questi fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale.

Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di acquisto proposti in fase di mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi si potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.

In generale, un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato a causa della minore liquidità del primo.

1.4 Rischi connessi alla conversione in azioni dell'Emittente

Si segnala che successivamente all'esercizio del Diritto di Conversione (come in seguito definito), le Azioni di Compendio saranno soggette alle fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni A e, pertanto, non può essere fornita garanzia che il prezzo di mercato delle Azioni A successivamente alla conversione delle Obbligazioni risulti almeno uguale al Prezzo di Conversione di queste ultime. Ove pertanto il possessore intendesse vendere le Azioni di Compendio successivamente alla relativa consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del valore nominale delle Obbligazioni.

Il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio successivamente alla conversione comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia.

1.5 Rischi connessi all'assenza di rating relativo all'Emittente ed al prestito obbligazionario

Alla data di pubblicazione del Documento di Ammissione né all'Emittente né al Prestito è stato assegnato un rating, né alla medesima data è previsto che tale rating venga assegnato. L'Emittente quindi non è stato, alla data del Documento di Ammissione, né è previsto che sia, oggetto di una valutazione indipendente circa il proprio merito di credito.

L'assenza di rating potrebbe avere l'effetto di rendere meno liquide le Obbligazioni nonché avere un impatto negativo sul prezzo di mercato delle stesse.

1.6 Rischi connessi agli impegni dell'Emittente nell'ambito del Prestito

A garanzia del puntuale adempimento di ogni obbligazione derivante dal Prestito, l'Emittente provvederà:

(i) ad utilizzare l'importo rinveniente dalla sottoscrizione dello stesso, al netto di ogni connessa spesa e/o onere, per il finanziamento di "CdR Funding 2 S.r.l." (il "Finanziamento" e "CdR Funding 2"), società che l'Emittente provvederà a costituire entro il 15 ottobre 2015 con sede in Biella Via Aldo Moro 3/a e capitale di Euro 10.000 integralmente dalla stessa sottoscritto. L'attività di questa società sarà limitata alla effettuazione di investimenti in linea con la

politica di investimento dell'Emittente (pubblicata sul sito internet www.compagniadellaruota.com);

(ii) a costituire in pegno a favore degli Obbligazionisti, rappresentati dal rappresentante comune di questi, il credito derivante dal Finanziamento (la "Garanzia").

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna a che:

(i) l'intero capitale sociale di CdR Funding 2 sia detenuto direttamente o indirettamente dall'Emittente;

(ii) CdR Funding 2 non assuma debiti di natura finanziaria nei confronti di terzi che non siano espressamente da questi dichiarati postergati nel loro soddisfacimento al Finanziamento.

Per quanto la Garanzia e gli impegni dell'Emittente ad essa correlati rappresentino un significativo presidio alle ragioni degli Obbligazionisti, non può escludersi che ciò non sia sufficiente a rimuovere del tutto i rischi connessi a possibili inadempimenti dell'Emittente alle obbligazioni derivanti dal Prestito.

1.7 Rischi connessi all'esigibilità immediata delle obbligazioni in conseguenza di una causa di inadempimento e al rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile denominato Compagnia della Ruota 2014-2019 – Obbligazioni Convertibili 6,5%

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, a prescindere dalla Data di Scadenza del Prestito, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

(i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione inviatagli dal rappresentante comune degli Obbligazionisti; o

(ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, salvo il caso di revoca strumentale alla contestuale amissione alla negoziazione sull'MTA o sul MIV (e, nel caso di amissione alla negoziazione sull'MTA o sul MIV, la revoca, rispettivamente, dalla quotazione sull'MTA o sul MIV delle Azioni); o

(iii) l'Emittente divenga insolvente e/o venga assoggettato a procedure concorsuali, senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti,

ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "Rimborso Anticipato Obbligatorio") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato Obbligatorio (la "Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio") entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dal Rappresentate Comune degli Obbligazionisti. Rimane in ogni caso fermo il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

Fermo quanto previsto dal Regolamento e dalla Garanzia, non vi è certezza che l'Emittente, in ipotesi di Rimborso Anticipato Obbligatorio, possa assolvere alle obbligazioni da ciò derivanti entro la Data

del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

Si segnala inoltre come il tipo di attività posta in essere dall'Emittente non consenta di determinare con sufficiente grado di certezza i tempi di realizzo degli investimenti che saranno effettuati e ciò a causa di fattori in parte non controllabili né influenzabili dalla stessa. Le previsioni sull'entità del ritorno dagli investimenti e/o sui tempi di realizzazione possono pertanto risultare non in linea con gli obiettivi programmati e quindi potenzialmente incidere sulla capacità di generare flussi di cassa sufficienti a permettere il puntuale adempimenti alle obbligazioni derivanti dal Prestito.

Ai fini di una corretta valutazione del rischio connesso al Rimborso Anticipato Obbligatorio, si segnala come, alla Data del Documento, risultino in circolazione n. 49.500 obbligazioni convertibili - con valore nominale parti a Euro 100 ciascuna - costituenti il prestito obbligazionario "Compagnia della Ruota 2014-2019 – Obbligazioni Convertibili 6,5%" e collocate dall'Emittente nel corso del 2014. Il regolamento di tale prestito riporta un'analoga clausola di rimborso anticipato obbligatorio che, ove invocata, potrebbe avere effetti negativi sulle capacità di adempimento delle obbligazioni derivanti dal Prestito.

1.8 Esclusione dei mercati nei quali non sia consentita l'offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità

Le Obbligazioni non potranno essere offerte negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, gli "Altri Paesi"). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti direttamente o indirettamente da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali. Le Obbligazioni e le Azioni di Compendio non sono state né saranno registrate ai sensi dell'United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

Il Documento di Ammissione non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI

2.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni

Gli strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni sono massime n. 49.500 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 100 ciascuna (il "**Valore Nominale**"), non frazionabili, convertibili in Azioni A prive del valore nominale, emesse da CdR Advance Capital S.p.A. al prezzo pari al loro Valore Nominale (il "**Prezzo di Emissione**") evidenziandosi peraltro come l'Emittente si riservi la facoltà di praticare una riduzione dello 0,5% sul Prezzo di Emissione a favore dei soggetti che entro il 9 ottobre 2015 si siano impegnati, ciascuno, a sottoscrivere almeno n.250 Obbligazioni.

Tali Obbligazioni, costituiscono il prestito obbligazionario convertibile denominato "CdR Advance Capital 2015-2021 - Obbligazioni 6%" di massimi nominali Euro 4.950.000.

Le Obbligazioni sono identificate dal codice ISIN IT0005124653.

Le Obbligazioni sono disciplinate dal Regolamento del Prestito pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.compagniadellaruota.com) e allegato al presente Documento di Ammissione.

Le Obbligazioni conferiscono ai loro possessori, tra l'altro, il diritto:

(i) al pagamento di una cedola di interessi per ciascun Periodo di Interessi. Le Obbligazioni maturano, a partire dalla Data di Godimento del Prestito, un interesse pari al tasso di interesse meglio descritto al successivo Paragrafo 2.9;

(ii) alla conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio previo esercizio – nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento - del Diritto di Conversione meglio descritto al Paragrafo 2.8.1 .

2.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Il Prestito Obbligazionario e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie è, in via esclusiva, il Tribunale di Biella ovvero, qualora l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

2.3 Regime di circolazione

Le Obbligazioni sono emesse al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge. L'Emittente è il soggetto responsabile della tenuta dei registri delle Obbligazioni.

Conseguentemente, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle stesse.

È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

La valuta di emissione delle Obbligazioni è l'Euro.

2.5 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le spese sostenute dall'Emittente per l'emissione, il collocamento e la quotazione delle stesse, verrà impiegato integralmente per il finanziamento di CdR Funding 2 – società integralmente controllata, direttamente e/o indirettamente, dall'Emittente - e da questa impiegato per la realizzazione di investimenti nel settore del *non performing*.

Inoltre, l'offerta persegue la finalità di favorire l'ampliamento della base azionaria mediante la conversione delle Obbligazioni.

2.6 Sottoscrizione delle Obbligazioni da parte di Parti Correlate

Si evidenzia come le Obbligazioni siano state sottoscritte in parte da soggetti correlati così come desumibile dal prospetto sotto riportato dandosi peraltro atto di come il Consiglio di Amministrazione della società abbia ritenuto tale operazione rientrante fra quelle fruenti dell'esenzione dagli adempimenti previsti dalla vigente policy in materia ai sensi dell'articolo 3.4 della stessa.

DIRETTA	RAGIONE DELLA CORRELAZIONE	IMPORTO	INDIRETTA	TIPO DI CORRELAZIONE	IMPORTO
Girardi Mauro	Presidente, Amministratore Delegato e Socio (Nota 1)	-	Comerro Giovanna (Nota 1)	Affine	10.000,00
Advance Corporate Finance Srl	Controllata	300.000,00			
Massimo Grosso	Amministratore di società del Gruppo	25.000,00			
Andrea Valenti	Amministratore di società del Gruppo	25.000,00			
Massimo Grosso e Luca Pierazzi	Amministratori di società del Gruppo	-	Advance Advisor Sagl	Società controllata da amministratori di società del Gruppo	352.000

Nota 1: Il capitale del socio Immobiliare Dama Sas è detenuto, quanto al 50%, da Dama 93 S.a.s, di cui è unico socio accomandatario Mauro Girardi ed è partecipata, per il 5%, da quest'ultimo e per il 95% dal proprio coniuge. Il rimanente 50% del capitale di Immobiliare Dama Sas è detenuto, per il 25% ciascuno, da Mauro Girardi e dal proprio coniuge.

2.7 Ranking degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro.

Le stesse, a differenza delle restanti obbligazioni chirografe assunte o che saranno assunte in futuro dall'Emittente, sono assistite dalla Garanzia.

2.8 Sottoscrizione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"),

italiani e/o esteri nonché a soggetti non qualificabili come “investitori qualificati” ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 5 ottobre 2015 e sino al 15 ottobre 2015 (incluso) (il "Primo Periodo di Sottoscrizione"). Le Obbligazioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla Data di Emissione. L’eventuale sottoscrizione delle Obbligazioni da parte di soggetti correlati è ritenuta esclusa dagli obblighi procedurali previsti dalla policy adottata in materia dall’Emittente, a mente di quanto previsto dalla lettera b) dell’articolo 3.4, fermo il rispetto degli eventuali altri obblighi informativi.

In caso di mancata sottoscrizione dell’intero Prestito entro il 15 ottobre 2015, le Obbligazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte a partire dal 5 novembre 2015 e sino al 30 giugno 2016(incluso) (il "Secondo Periodo di Sottoscrizione"). I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla data dell'accredito del Prezzo di Emissione da parte dei sottoscrittori che dovrà avvenire entro 5 Giorni Lavorativi Bancari dalla data della domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni.

La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l’effettivo accredito a favore dell’Emittente:

- del Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione; o

- del Prezzo di Emissione maggiorato del rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione.

2.9 Diritti connessi agli strumenti finanziari

Le Obbligazioni incorporano, in particolare, i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:

2.8.1 Diritto di Conversione

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "Diritto di Conversione") durante i Periodi di Conversione e secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito).

Durante ciascun Periodo di Conversione ed alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 2.000 (duemila) Azioni di Compendio ogni n. 22 (ventidue) Obbligazione presentate per la conversione (il "Rapporto di Conversione"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi, corrispondente ad un valore di conversione pari ad Euro 1,10 (unovirgoladieci) (il "Prezzo di Conversione").

Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la "Domanda di Conversione") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell’applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

Le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione saranno annullate dall'Emittente e l’Obbligazionista non potrà più disporne a partire dalla data di presentazione di detta domanda.

Le Azioni di Compendio da emettersi fino a un massimo di numero 4.500.000 Azioni A in forza della Delibera di Emissione sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'AIM Italia- o sull'MTA o MIV in ipotesi di ammissione a negoziazione su tali mercati - ed avranno godimento pari a quello delle altre Azioni A.

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno poste a disposizione dell'Obbligazionista per il tramite di Monte Titoli alle date previste dall'articolo 8.8 del Regolamento (ciascuna di queste, la "Data di Conversione").

L'Emittente si riserva peraltro il diritto di individuare a propria discrezione Periodi di Conversione, ciascuno della durata di 15 Giorni di Borsa Aperta dandone un preavviso, nelle forme previste dal Regolamento, di almeno 5 Giorni di Borsa Aperta.

2.8.2. Frazioni (cfr. art. 9 del Regolamento del Prestito)

Qualora, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione, all'Obbligazionista spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione. Tale somma verrà posta a disposizione dell'avente diritto per il tramite di Monte Titoli.

2.8.3. Operazioni sul capitale (cfr. art. 10 del Regolamento del Prestito)

Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza del Prestito, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, sul proprio sito internet (www.compagniadellaruota.com), il nuovo Rapporto di Conversione determinato in conformità con quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento. In particolare:

(i). nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di Azioni A, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni A in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni A in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle Azioni A in questione;

(ii). nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni A, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente diminuzione o aumento delle numero delle Azioni di Compendio.

Nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria) in deroga all'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione. Gli

Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle Obbligazioni previste dall'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

(i). sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e

(ii). sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale e ciò secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione e il numero di Azioni di Compendio così rispettivamente rettificato e determinato, sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 19.2 del Regolamento.

Ove, nei casi di cui ai Paragrafi 10.2 e 10.3 del Regolamento gli Obbligazionisti non ritenessero equo il Rapporto di Conversione rettificato dall'Emittente per tener conto delle operazioni sul capitale poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto rassegnato da quest'ultimo.

Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori, l'Emittente porrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni A sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.

Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni A proprie in numero pari alle Azioni di Compendio aggiuntive ovvero corrispondere ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro (come infra definito) delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

Qualora la Data di Conversione cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dall'articolo 10 del Regolamento ma prima che lo stesso sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia, MTA o MIV, a seconda del mercato in cui il titolo

viene negoziato, l'Emittente – dandone tempestiva comunicazione - emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia, MTA o MIV, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato.

Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:

(i) aumento di capitale mediante emissione a pagamento di Azioni A con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni A, di warrant su Azioni A ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;

(ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni A;

(iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant Compagnia della Ruota 2012 - 2017", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente, da ultimo, in data 19 luglio 2012;

(iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante stock option;

(v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e

(vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento mediante emissione di Azioni A ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni A, di warrant su Azioni A ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

Ai fini del Regolamento, per "Corrispettivo in Denaro" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il Prezzo di Conversione. Nell'ipotesi prevista al Paragrafo 10.6 del Regolamento, l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione

2.8.4. Rimborso delle Obbligazioni a scadenza (cfr. art. 12 del Regolamento del Prestito)

Alla Data di Scadenza (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "Data di Rimborso") le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "Obbligazioni non Convertite") saranno rimborsate dall'Emittente mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza del Prestito. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista. Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

2.8.5. Rimborso Anticipato delle Obbligazioni (cfr. art. 13.2 del Regolamento del Prestito)

A far corso dal 1° gennaio 2019 l'Emittente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte il Prestito (il "Rimborso Anticipato Facoltativo") sulla base di una conforme delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa. In tal caso il rimborso del Prestito – che se parziale, sarà effettuato in via strettamente proporzionale al numero di obbligazioni in circolazione e comporterà, in maniera del pari proporzionale, una modifica del Rapporto di Conversione – avverrà alla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla scadenza del Periodo di Conversione per Estinzione Anticipata.

2.10 Disposizioni relative agli interessi da pagare

Data di godimento e di scadenza degli interessi

Il Prestito Obbligazionario decorre dalla Data di Godimento del Prestito indipendentemente da quanto sia stato sottoscritto.

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "Data di Pagamento degli Interessi"). L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed il capitale, decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.

Descrizione del calcolo degli interessi

Le Obbligazioni daranno diritto a percepire un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo (il " Tasso di Interesse Nominale") del 6% dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). La tabella di seguito riportata illustra la Data di Pagamento degli Interessi di ciascun Tasso di Interesse Nominale, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e il Tasso di Interesse Nominale che sarà applicato ai sensi del Regolamento.

2015	31 dicembre 2015	A partire dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 26 ottobre 2015) e fino al 31 Dicembre 2015 (escluso)	1,08% (Euro 1,08 in valore assoluto)
2016	30 giugno 2016	A partire dal 31 dicembre 2015 e fino al 30 giugno 2016 (escluso)	3,00%
2016	31 dicembre 2016	A partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2016 (escluso)	3,00%
2017	30 giugno 2017	A partire dal 31 dicembre 2016 e fino al 30 giugno 2017 (escluso)	3,00%
2017	31 dicembre 2017	A partire dal 30 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017 (escluso)	3,00%
2018	30 giugno 2018	A partire dal 31 dicembre 2017 e fino al 30 giugno 2018 (escluso)	3,00%
2018	31 dicembre 2018	A partire dal 30 giugno 2018	3,00%

		e fino al 31 dicembre 2018 (escluso)	
2019	30 giugno 2019	A partire dal 31 dicembre 2018 e fino al 30 giugno 2019 (escluso)	3,00%
2019	31 dicembre 2019	A partire dal 30 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019 (escluso)	3,00%
2020	30 giugno 2020	A partire dal 31 dicembre 2019 e fino al 30 giugno 2020 (escluso)	3,00%
2020	31 dicembre 2020	A partire dal 30 giungo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (escluso)	3,00%
2021	30 giugno 2021	A partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 (escluso)	3,00%
2021	26 ottobre 2021	A partire dal 30 giugno 2021 e sino alla Scadenza del Prestito (escluso)	1,92% (Euro 1,92 in valore assoluto)

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 100 (cento/00), per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi rispetto al numero di giorni compresi nell'anno secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi, in conformità al Regolamento, dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

(i) Scadenza del Prestito (inclusa);

(ii) Esercizio del Diritto di Conversione; e

(iii) Rimborso Anticipato Obbligatorio e Rimborso Anticipato Facoltativo .

In caso di esercizio del Diritto di Conversione, gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere comunque il pagamento del Tasso di Interesse Nominale in conformità al Regolamento.

2.11 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito

Il Prestito Obbligazionario scadrà il sesto anniversario successivo alla data del 26 ottobre 2015 indipendentemente da quanto sia stato sottoscritto e, quindi, il 26 ottobre 2021 (la "Data di Scadenza del Prestito"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza.

Fatto salvo l'esercizio del diritto di conversione delle Obbligazioni non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dei possessori delle Obbligazioni.

Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro ed a questo arrotondato (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa saranno addebitate agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

2.12 Informazioni riguardanti l'ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso l'AIM Italia. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'AIM Italia, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi delle norme regolamentari vigenti.

2.13 Delibere, autorizzazioni ed approvazioni

In data 29 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, avvalendosi della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2014, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile, l'emissione di Obbligazioni per un ammontare massimo pari ad Euro 4.950.000, da emettersi in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile.

Con la predetta delibera il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato:

(i) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato "CdR Advance Capital 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili 6%", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, dell'importo massimo di Euro 4.950.000, in una o più tranche, costituito da massime n. 49.500 obbligazioni al portatore convertibili in Azioni A CdR Advance Capital;

(ii) di approvare il Regolamento del Prestito;

(iii) di approvare l'aumento del capitale sociale in denaro, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, a servizio esclusivo ed incondizionato della conversione del prestito obbligazionario convertibile sopra

deliberato per massimi Euro 4.500.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 4.500.000 Azioni A nominative senza valore nominale da liberarsi anche in più riprese e da assegnarsi agli Obbligazionisti in ipotesi di esercizio da parte di questi del Diritto di Conversione;

(iv) di modificare lo statuto sociale della Società per dare evidenza dell'emissione del Prestito Obbligazionario.

Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente e incondizionatamente a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario e verranno assegnate direttamente a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione nei termini ed alle condizioni meglio indicate in precedenza e riportate nel Regolamento del Prestito; le stesse avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.

Il capitale sociale si intenderà pertanto aumentato dell'importo corrispondente al numero delle Azioni A effettivamente emesse a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione.

2.14 Data di emissione degli strumenti finanziari

Il Prestito Obbligazionario è emesso a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 26 ottobre 2015), indipendentemente da quando sia stato sottoscritto.

2.15 Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità de gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati.

2.16 Regime fiscale

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, detenzione e cessione delle Obbligazioni ai sensi della vigente legislazione tributaria e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende peraltro essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni emesse dall'Emittente.

La presente descrizione ha carattere generale e, conseguentemente, può non trovare applicazione con riguardo a determinate categorie di investitori.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, detenzione e cessione delle Obbligazioni, qui di seguito riportato, rappresenta una mera introduzione alla materia e si basa sulla legislazione vigente, oltre che sulla prassi, alla Data del Documento di Ammissione, fermo restando che lo stesso rimane soggetto a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi.

In futuro potrebbero invero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Obbligazioni quale descritto nei seguenti paragrafi.

Allorché si verificasse tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide.

Gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, detenzione e cessione delle Obbligazioni.

2.15.1. Interessi, premi ed altri proventi

Il D.Lgs. n. 239/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri frutti (ivi inclusa la differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti da obbligazioni e titoli similari mediante assoggettamento ad imposizione sostitutiva è stato oggetto nel recente passato di profondi cambiamenti.

Per effetto di questi, tra l'altro, il regime fiscale dei titoli obbligazionari disciplinato dal D.Lgs. n. 239/1996 è stato esteso tra l'altro anche alle società per azioni con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, quali l'Emittente, nonché alle società con azioni non quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, ma le cui obbligazioni e titoli similari siano negoziate nei suddetti mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Soggetti nettisti

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 26%, se percepiti da tali soggetti residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti nettisti sono:

a) persone fisiche non titolari di partita Iva;

b) professionisti e associazioni professionali;

c) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali e associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

d) enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR; e

e) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Per contro, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 239/1996, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che svolgono attività commerciali, includono nel proprio reddito imponibile gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni riconducibili alle attività commerciali esercitate, con possibilità di scomputare dalle imposte dovute (a titolo di acconto), in sede di dichiarazione dei redditi, il prelievo subito.

L'imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie e società di intermediazione mobiliare presso cui le Obbligazioni sono depositate.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 239/1996, qualora le Obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari, l'imposta sostitutiva è applicata da quello che comunque interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle Obbligazioni. I soggetti nettisti che abbiano percepito nel periodo di imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sui quali non sia stata comunque applicata l'imposta sostitutiva, devono indicare gli stessi nella dichiarazione annuale dei redditi e versare l'imposta sostitutiva secondo le modalità ed i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione.

Soggetti lordisti

L'imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle Obbligazioni percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

a) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

b) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;

c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla Legge 23 marzo 1983, n. 77, i

fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla Legge 14 agosto 1993, n. 344, le società di investimento a capitale variabile di cui alla Legge 25 gennaio 1992, n. 84, i fondi di investimento immobiliare di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 86, i fondi pensione di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (il "D.Lgs n. 252/2005") ed i cosiddetti fondi comuni di investimento "lussemburghesi storici" di cui all'ar t. 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in Legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) i Confidi;

f) gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Rientrano nella categoria dei soggetti "lordisti" anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le obbligazioni siano effettivamente connesse.

I proventi delle Obbligazioni percepiti dai fondi pensione di cui al D.Lgs n. 252/2005 concorrono per intero alla formazione del risultato maturato annuo della gestione, soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20%.

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo della tassazione gravante gli interessi maturati sui titoli obbligazionari, e su quelli agli stessi assimilati, quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali o emessi da società quotate sugli stessi

Soggetti	**Aliquota %**	**Tipologia di prelievo**
Persone fisiche	26	Imposta sostitutiva
Persone fisiche che svolgono attività commerciali ed enti non commerciali esercenti attività Commerciali	26	Ritenuta a titolo di acconto
Società commerciali, fondi comuni, OICR, Confidi, ecc	-	-

Soggetti non residenti

Ai sensi dell'art. 6, del D.Lgs n. 239/1996, non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti da taluni soggetti non residenti.

Nello specifico si tratta di:

a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ovvero, fino al periodo di imposta in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni con l'Italia come indicati nel DM 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui

alla precedente lettera (a); e

d) banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Il regime di esonero dall'imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato.

Per i soggetti non residenti l'esenzione da imposta sostitutiva è subordinata alla presentazione dell'apposita documentazione prevista dal Ministero delle Finanze che attesti la sussistenza dei requisiti.

In difetto, ai proventi di cui trattasi si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Resta salva, comunque, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ove applicabili.

2.15.2. Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso

In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle obbligazioni sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere tale cessione.

Peraltro, l'emersione di una plusvalenza (o di una minusvalenza) può verificarsi non solo in caso di cessione a titolo oneroso, ma anche a seguito del rimborso (anche parziale) delle Obbligazioni, qualora siano state acquistate ad un prezzo inferiore (o superiore nel caso della minusvalenza) al valore nominale.

Di seguito si riporta il regime fiscale applicabile alle principali tipologie di investitori.

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

L'art. 67 del TUIR disciplina il trattamento fiscale da riservare ai cosiddetti "redditi diversi" realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di arti o professioni o d'impresa. Rientrano nella definizione di redditi diversi le plusvalenze conseguite attraverso la cessione a titolo oneroso di azioni, quote, obbligazioni, titoli o altri diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni nonché altri strumenti finanziari. Alle cessioni di partecipazioni, quindi, sono equiparate le cessioni di titoli o diritti (ad esempio: warrants di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione ex artt. 2441 e 2495 del c.c., Obbligazioni, ecc.) attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni.

Tali plusvalenze sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di partecipazioni non qualificate ovvero qualificate precisandosi al riguardo come:

- costituisce cessione di una partecipazione qualificata la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, determinati limiti percentuali (diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni);

- possa verificarsi un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche il caso in cui vengano ceduti titoli o diritti che, autonomamente considerati o che insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione

superiori ai limiti indicati.

- il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle soglie previste;

- per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni che possono essere acquisite attraverso i predetti titoli o diritti.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione non qualificata, ex art. 67, lett. c-*bis*) del TUIR sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%. La plusvalenza risulta tassabile sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del DLGS 21 novembre 1997, n. 461.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione qualificata costituiscono "redditi diversi" *ex* art. 67, lett. c), del TUIR e concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente in misura pari al 49,72% del loro ammontare.

Per tali ultime plusvalenze, la tassazione avviene obbligatoriamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, non essendo attivabile l'opzione per i regimi amministrato o gestito.

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (art. 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (vale a dire società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono a formare il reddito d'impresa del cedente per l'intero ammontare.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Le Obbligazioni non possono essere annoverate fra le "azioni o quote di partecipazione in società ed enti" e pertanto, in caso di cessione, non possono beneficiare del regime di *participation exemption* ai sensi dell'art. 87 del TUIR (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 36/2004, par. 2.2.3.2).

In taluni casi le summenzionate plusvalenze concorrono altresì a formare il valore netto della produzione, soggetto ad IRAP.

Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovverosia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, alle quali si rimanda.

Fondi pensione italiani e OICR di diritto italiano

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005 non scontano alcun prelievo alla fonte e sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia sono esenti dalle imposte sui redditi. La tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta (a titolo di acconto o di imposta a seconda della natura giuridica del partecipante) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

Fondi comuni di investimento immobiliare

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14- *bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, ed ivi privi di stabile organizzazione, mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione non qualificata, sono ordinariamente soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 461/1997, tuttavia, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia, a condizione che il soggetto cedente rientri in una delle seguenti categorie:

a) residente in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane;

b) ente od organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato;

d) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane.

Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Pertanto, le plusvalenze in argomento non sono soggette ad imposizione in Italia se il soggetto cedente risiede in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni che si riferiscono a partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa (49,72% del loro ammontare).

Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove possibile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

2.15.3. Imposta di successione e donazione

Il DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 27 dicembre 2006, n. 286, ha ripristinato le imposte di successione e donazione di cui al D.Lgs. n. 346/1990 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, prevedendo, fra l'altro, la tassazione dei trasferimenti per causa di morte, per donazione o per atti ad altro titolo gratuito di azioni e altri titoli. Pertanto, ai sensi del predetto decreto, il trasferimento delle Obbligazioni per successione e donazione viene assoggettato a tassazione con le seguenti modalità:

· trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta: imposta del 4%, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di Euro;

· trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: imposta del 6% con una franchigia di Euro 100 mila;

· trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3° grado: imposta del 6%, senza franchigia;

· trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti: imposta all'8% senza franchigia;

La franchigia di cui sopra è aumentata ad 1,5 milioni di Euro per trasferimenti a favore di soggetti portatori di gravi handicap.

Ai fini della determinazione della base imponibile soggetta ad imposta di successione o donazione, per le Obbligazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 346/1990.

2.15.4. Imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin Tax")

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha istituito in Italia con l'art. 1, commi da 491 a 500 l'imposta sulle transazioni finanziarie (" **Tobin Tax**"), le cui modalità applicative sono state stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 settembre 2013.

L'imposta ha ad oggetto:

a) i trasferimenti di proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi (comma 491).

b) le operazioni finanziarie con oggetto strumenti finanziari derivati aventi come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra (comma 492); e

c) le operazioni finanziarie definite ad "alta frequenza" (comma 495).

Con specifico riferimento ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, la Tobin Tax trova applicazione sui trasferimenti di proprietà riguardanti:

· azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui al 6 comma dell'art. 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato; nonché

· titoli rappresentativi dei predetti strumenti finanziari indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

Salvo quanto di seguito precisato, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 3 del DM 21 febbraio 2013, si considera trasferimento delle proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari, ed è quindi soggetto all'imposta in oggetto, quello derivante dalla conversione di obbligazioni, dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi. Per le predette operazioni, il trasferimento della proprietà coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso.

L'imposta sui trasferimenti delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi, dovuta dal beneficiario del trasferimento, si applica con l'aliquota dello 0,10% per le operazione concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e con l'aliquota dello 0,2% per le operazioni *over the counter*.

Le predette aliquote andranno applicate al "valore della transazione", che in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni, strumenti finanziari partecipativi, è pari al valore indicato nel prospetto di emissione.

Fra le innumerevoli esclusioni previste dall'art. 16 del DM 21 febbraio 2013 vanno segnalate quelle riguardanti:

a) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga per effetto della conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio;

b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito, che contengono l'obbligazione incondizionata a pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata; e

c) i trasferimenti per successione o donazione.

Va ricordato infine che è stata elaborata, da parte della Commissione UE, una proposta di Direttiva Comunitaria 2011/594 del 28 settembre 2011, finalizzata all'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie e che la normativa italiana presenta divergenze rispetto alla proposta suindicata.

Pertanto, all'atto dell'approvazione della Direttiva, l'Italia dovrà necessariamente adeguare la propria legislazione interna a quella comunitaria.

2.15.5. Imposta di bollo

L'art. 13, comma 2-*ter* della Tariffa allegato A, Parte Prima al DPR 642/1972, prevede l'applicazione di un'imposta di bollo annuale pari allo 0,2%, sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, con un massimo annuo (solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche) di Euro 14.000.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 dispone che in mancanza

del valore di mercato e di quello nominale o di rimborso, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario.

L'imposta di bollo è applicata sulle comunicazioni inviate dall'intermediario presso cui sono depositate le Obbligazioni ai propri clienti, proporzionalmente alla durata del periodo al quale si riferisce la rendicontazione. Per l'individuazione dei "clienti" ci si deve riferire al Provvedimento di Banca d'Italia 20 giugno 2012. Non sono pertanto soggette all'imposta di bollo le comunicazioni inviate, tra gli altri, a organismi di investimento collettivo del risparmio, SGR, imprese di investimento, mentre sono escluse da imposta le comunicazioni ricevute da fondi pensione e fondi sanitari.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

3.1 Tipo e classe delle azioni di compendio

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, contestualmente all'emissione delle Obbligazioni, ha provveduto a deliberare l'emissione di massime n. 4.500.000 Azioni A ad esclusivo servizio della Conversione. Le Azioni A oggetto di assegnazione a fronte dell'esercizio del Diritto di Conversione hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie, con il privilegio sulla distribuzione degli utili previsto dall'articolo 30.1(ii) e (iv) del vigente statuto.

In particolare, lo statuto dell'Emittente prevede la distribuzione dell'utile netto residuante dopo l'accantonamento alla riserva legale in misura non inferiore al 75% di questo e che le Azioni A beneficiano:

- della distribuzione privilegiata - rispetto alle azioni di altra categoria - degli utili, al netto di quanto destinato a riserva legale, fino a concorrenza del 2% della somma del loro valore nominale implicito e della riserva di sovrapprezzo di cui i titolari di Azioni A risultano essere esclusivi beneficiari;

- della distribuzione dell'80% del residuo utile posto in distribuzione ricordando come la complementare percentuale del 20% spetti per contro, prioritariamente, ai titolari di azioni di categoria B.

3.2 Legislazione in base alla quale le Azioni di Compendio verranno emesse

Le Azioni di Compendio verranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

3.3 Caratteristiche delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno nominative e, in quanto emesse in regime di dematerializzazione, immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

3.4 Valuta di emissione delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno emesse in Euro.

3.5 Descrizione dei diritti - e delle eventuali limitazioni - connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche ed attribuiranno gli stessi diritti patrimoniali ed amministrativi delle Azioni A in circolazione.

Le Azioni di Compendio saranno, al pari delle Azioni A già in circolazione, nominative, indivisibili, liberamente trasferibili ed avranno godimento regolare.

Le Azioni di Compendio avranno caratteristiche identiche a quelle delle altre Azioni A e con identico codice ISIN che, alla Data del Documento di Ammissione è IT0004818636.

Alla Data del Documento di Ammissione oltre alle Azioni A l'Emittente risulta aver emesso n. 5.988.693 azioni di categoria B (le "Azioni B") alle quali, in sintesi spettano i seguenti diritti:

- l'espressione del voto determinante, anche in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria, nelle deliberazioni aventi per oggetto:

(i) qualsiasi modifica dello statuto sociale;

(ii) la trasformazione, fusione o la scissione e scioglimento della società;

(iii) l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.

- l'attribuzione delle somme poste in distribuzione a titolo di dividendo, al netto dell'utile da destinarsi a riserva legale e del privilegio spettante alle Azioni A, in misura pari al 20% di queste.

3.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati / saranno creati e/o emessi

Le Azioni di Compendio verranno emesse in forza della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 29 settembre 2015.

3.7 Data prevista per l'emissione delle azioni di compendio

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, nel rispetto della tempistica prevista dall'articolo 8 del Regolamento, per il tramite di Monte Titoli.

3.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.

3.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle azioni CdR Advance Capital

In esecuzione del Regolamento AIM, l'articolo 12 dello statuto dell'Emittente rende applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di OPA obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Sono espressamente escluse dalla Disciplina Richiamata le previsioni di cui all'articolo 107 del TUF e le relative disposizioni regolamentari di attuazione. Le disposizioni dell'articolo 106, comma 4, del TUF, inoltre, saranno applicabili esclusivamente qualora l'OPA volontaria sia promossa con le modalità e secondo le previsioni di cui agli articolo 102 e seguenti del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, in quanto compatibili, e anche qualora i destinatari dell'offerta o il suo ammontare siano inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera (v), del TUF. In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, il compimento di atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione all'Emittente e al Mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA totalitaria nei termini previsti dalla

Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto.

Nel caso di OPA obbligatoria, le Azioni B sono automaticamente convertite in Azioni A a condizione tuttavia che l'offerente attesti con idonea documentazione di essersi messo in condizione di poter far fronte ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti o in natura derivante dalla stessa. In caso di mancanza di tale attestazione così come in quello di OPA volontaria, la conversione delle Azioni B in Azioni A sarà esclusivamente facoltativa. In ogni caso (i) la conversione delle Azioni B in Azioni A avverrà sulla base del rapporto fisso di 6 (sei) delle prime e fronte di 1 (una) delle seconde e (ii) le azioni A oggetto della conversione saranno del pari oggetto di OPA purché emesse prima della scadenza del relativo termine di adesione.

3.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni di CdR Advance Capital nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Le Azioni A non sono state mai fatte oggetto di alcuna OPA.

3.11 Effetti di diluizione

Trattandosi di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, la conversione delle Obbligazioni, avrà un effetto diluitivo, in termini di partecipazione al capitale sociale, sugli attuali Azionisti.

La conversione delle Obbligazioni e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di Obbligazioni convertite.

ALLEGATO 1- Regolamento del Prestito

1. Ammontare totale, taglio e descrizione delle Obbligazioni 1
2. Valuta di emissione delle Obbligazioni 1
3. Natura giuridica del Prestito 2
4. Modalità e periodo di sottoscrizione 2
5. Durata del Prestito e data di scadenza 3
6. Interessi 3
7. Agente di calcolo e agente di conversione 5
8. Diritto di conversione degli Obbligazionisti .. 5
9. Frazioni 7
10. Diritto degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale 7
11. Offerta Pubblica di Acquisto 9
12. Rimborso 10
13. Rimborso anticipato obbligatorio 10
14. Pagamenti 11
15. Termini di prescrizione e decadenza 11
16. Ammissione alla negoziazione 11
17. Regime fiscale 12
18. Legge applicabile e foro competente 12
19. Varie 12
20. Assemblea generale degli Obbligazionisti ... 13

Milano – Via Camperio 9
Sede Legale in Biella – Via Aldo Moro 3/A
Capitale Sociale Euro 159.680,12 sottoscritto e versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Biella P.IVA/C.F. 02471620027 – R.E.A. n° 191045
Soggetta a direzione e coordinamento di Immobiliare Dama S.a.s.

Tel +39 015 405679 | Fax +39 015 8407120

info@compagniadellaruota.com

CdR Advance Capital SpA

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI DENOMINATO

"CdR Advance Capital 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili 6%"

(il Regolamento)

CODICE ISIN IT0005124653

1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "CdR Advance Capital 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili 6%" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 4.950.000 (quattromilioninovecentocinquantamila/00), è emesso, in una o più tranche, da CdR Advance Capital S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**CdR**") ed è costituito da massimo n. 49.500 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100 (cento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, (le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**") convertibili in azioni **CdR Advance Capital** di categoria A di nuova emissione, prive di valore nominale (le "**Azioni A**" o le "**Azioni di Compendio**"). Alla data di emissione del **Prestito**, le **Azioni A** sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

1.2 Le **Obbligazioni** – salvo quanto previsto nel successivo articolo 4.3 – sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 100 (cento/00) per ciascuna **Obbligazione** (in seguito "**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**").

1.3 Le **Obbligazioni** saranno offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "**Regolamento 11971**"), italiani e/o esteri nonché a soggetti non qualificabili come "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento.

1.4 L'importo minimo di sottoscrizione è pari a Euro 2.200 (duemiladuecento/00).

1.5 Le **Obbligazioni** sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 29 settembre 2015 (la "**Delibera**") verbalizzata dal Notaio Chiara Bardelli in Milano.

1.6 Le **Obbligazioni** saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.

1.7 In conformità a quanto previsto dal **TUF** e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le **Obbligazioni** (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso **Monte Titoli**. I detentori, tempo per tempo, delle **Obbligazioni** (gli "**Obbligazionisti**" e ciascuno di essi l'"**Obbligazionista**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle **Obbligazioni**. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del **TUF** e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

2.1 Le **Obbligazioni** sono emesse e denominate in Euro.

3. NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO

3.1 Le **Obbligazioni Convertibili** costituiscono **Obbligazioni** dirette, incondizionate e non subordinate dell'**Emittente** e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro.

3.2 A garanzia del puntuale adempimento di ogni **Obbligazione** derivante dal **Prestito**, l'**Emittente** provvederà:

- ad utilizzare l'importo rinveniente dalla sottoscrizione dello stesso, al netto di ogni connessa spesa e/o onere, per il finanziamento di CdR Funding 2 srl (il Finanziamento) società che l'**Emittente** provvederà a costituire entro il 15 ottobre 2015 con sede in Biella Via Aldo Moro 3/a e capitale di € 10.000 integralmente dalla stessa sottoscritto - la cui attività risulterà limitata alla effettuazione di investimenti in linea con la politica dell'**Emittente**;
- a costituire in pegno a favore degli **Obbligazionisti**, in persona del rappresentante comune di questi, il credito derivante dal Finanziamento (la "**Garanzia**").

3.3 Il credito derivante dalle **Obbligazioni**, per la parte di questo che risultasse eccedere quello derivante dalla eventuale escussione della **Garanzia**, ha natura chirografa al pari di quella degli altri debiti contratti dall'**Emittente** con terzi che non risultassero dotati di specifici privilegi accordati dal Codice Civile o da altre disposizioni di Legge.

3.4 Per tutta la durata del **Prestito** l'**Emittente** si impegna a che:

- la partecipazione in CdR Funding 2 srl, detenuta tanto direttamente che per il tramite di società controllate, si mantenga totalitaria;
- CdR Funding 2 srl non assuma debiti di natura finanziaria nei confronti di terzi che non siano espressamente da questi dichiarati postergati nel loro soddisfacimento al Finanziamento.

4. MODALITÀ E PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE

4.1 Le **Obbligazioni** possono essere sottoscritte a partire dal 5 ottobre 2015 e sino al 15 ottobre 2015 (incluso) (il "**Primo Periodo di Sottoscrizione**"). Le **Obbligazioni** sottoscritte nel **Primo Periodo di Sottoscrizione** verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso **Monte Titoli** alla **Data di Emissione** (come di seguito identificata).

4.2 In caso di mancata sottoscrizione dell'intero **Prestito** entro il 15 ottobre 2015, le **Obbligazioni** non sottoscritte potranno esserlo a partire dal 5 novembre 2015 e sino al 30 giugno 2016 (il "**Secondo Periodo di Sottoscrizione**"). Le **Obbligazioni** sottoscritte nel **Secondo Periodo di Sottoscrizione** verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso **Monte Titoli** alla data di accredito del **Prezzo di Emissione**, maggiorato come infra, da parte dei sottoscrittori che dovrà avvenire entro 5 **Giorni Lavorativi Bancari** dalla data della domanda di sottoscrizione delle **Obbligazioni**.

4.3 La domanda di sottoscrizione delle **Obbligazioni** sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti all'**Emittente** presso la sede di questo. La sottoscrizione delle **Obbligazioni** si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della **Società** del:

i. **Prezzo di Emissione** da effettuarsi con valuta alla **Data di Emissione** per le **Obbligazioni** sottoscritte durante il **Primo Periodo di Sottoscrizione**; o del

ii. **Prezzo di Emissione** maggiorato del rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le **Obbligazioni** sottoscritte durante il **Secondo Periodo di Sottoscrizione**.

L'Emittente si riserva la facoltà di praticare una riduzione dello 0,5% sul Prezzo di Emissione a favore dei soggetti che entro il 9 ottobre 2015 si siano impegnati, ciascuno, a sottoscrivere almeno n. 250 Obbligazioni.

4.4 Ai fini del presente **Regolamento**, per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario, comunque diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

5. DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA

5.1 Il **Prestito** scadrà il sesto anniversario successivo alla data del 26 ottobre 2015 (la "**Data di Emissione**" o la " **Data di Godimento del Prestito**") e quindi il 26 ottobre 2021 (la "**Data di Scadenza del Prestito**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle **Obbligazioni** cessi prima della **Data di Scadenza del Prestito** per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 13 del presente **Regolamento**.

5.2 Alla **Data di Scadenza del Prestito**, le **Obbligazioni non Convertite** (come in seguito definite) saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 12.

5.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente **Regolamento**, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato, rispettivamente, né su richiesta degli **Obbligazionisti** né su iniziativa dell'**Emittente**.

6. INTERESSI

6.1 A decorrere dalla **Data di Godimento** del **Prestito** e fino alla **Data di Scadenza del Prestito**, le **Obbligazioni** fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 6% (il "**Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al **Valore Nominale di Emissione** delle **Obbligazioni**.

6.2 Fermo quanto infra precisato, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). Rimane inteso che laddove **una Data di Pagamento degli Interessi** venga a cadere in un giorno che non è un **Giorno Lavorativo** (ai fini del presente **Regolamento**, per **Giorno Lavorativo** si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo) , la stessa sarà posticipata al primo **Giorno Lavorativo** immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli **Obbligazionisti** o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla **Data di Scadenza del Prestito**. La tabella di seguito riportata illustra la **Data di Pagamento degli Interessi** di ciascun **Tasso di Interesse Nominale**, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e il **Tasso di Interesse Nominale** che sarà applicato ai sensi

dell'articolo 6.4.

2015	31 dicembre 2015	A partire dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 26 ottobre 2015) e fino al 31 Dicembre 2015 (escluso)	1,08% (Euro 1,08 in valore assoluto)
2016	30 giugno 2016	A partire dal 31 dicembre 2015 e fino al 30 giugno 2016 (escluso)	3,00%
2016	31 dicembre 2016	A partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2016 (escluso)	3,00%
2017	30 giugno 2017	A partire dal 31 dicembre 2016 e fino al 30 giugno 2017 (escluso)	3,00%
2017	31 dicembre 2017	A partire dal 30 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017 (escluso)	3,00%
2018	30 giugno 2018	A partire dal 31 dicembre 2017 e fino al 30 giugno 2018 (escluso)	3,00%
2018	31 dicembre 2018	A partire dal 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018 (escluso)	3,00%
2019	30 giugno 2019	A partire dal 31 dicembre 2018 e fino al 30 giugno 2019 (escluso)	3,00%
2019	31 dicembre 2019	A partire dal 30 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019 (escluso)	3,00%
2020	30 giugno 2020	A partire dal 31 dicembre 2019 e fino al 30 giugno 2020 (escluso)	3,00%
2020	31 dicembre 2020	A partire dal 30 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (escluso)	3,00%
2021	30 giugno 2021	A partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 (escluso)	3,00%
2021	26 ottobre 2021	A partire dal 30 giugno 2021 e sino alla Scadenza del Prestito (escluso)	1,92% (Euro 1,92 in valore assoluto)

6.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il **Valore Nominale di Emissione** delle **Obbligazioni**, pari a Euro 100 (cento/00), per **il Tasso di Interesse Nominale** applicabile per ciascun periodo. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

6.4 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.

6.5 Ogni **Obbligazione** cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

i. dalla **Data di Scadenza del Prestito** (inclusa);
ii. in caso di esercizio da parte degli **Obbligazionisti** del **Diritto di Conversione** (come infra definito) ai sensi del successivo articolo 8 del presente **Regolamento** alla relativa **Data di Conversione** (come infra definita); e
iii. dalla **Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio** e dalla **Data di Rimborso Anticipato Facoltativo** (come infra definite, incluse) ai sensi del successivo articolo 13 del presente **Regolamento**.

Nel caso di esercizio del **Diritto di Conversione** ed in quelli di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** e di **Rimborso Anticipato Facoltativo** (come infra definiti) gli **Obbligazionisti** avranno il diritto di ricevere il pagamento del **Tasso di Interesse Nominale** maturato, rispettivamente:

– Nel caso di esercizio del **Diritto di Conversione**, sino alla **Data di**

Conversione;

– Negli altri casi sino alla **Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio** o alla **Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**.

6.6 Ai fini del presente **Regolamento**, per **Giorno Lavorativo** si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

7. AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE

7.1 L'**Emittente** si riserva la facoltà di provvedere alla nomina dell'agente per il calcolo (l' "**Agente di Calcolo**") dandone pronta comunicazione con le modalità previste dal presente **Regolamento**.

7.2 L'**Agente di Calcolo**, ove nominato, agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli **Obbligazionisti** per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente **Regolamento**, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'**Agente di Calcolo** saranno effettuati secondo il presente **Regolamento** e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'**Emittente** e degli **Obbligazionisti**.

8. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

8.1 Per "**Periodo di Conversione**" si intende:

i. ciascun periodo come definito e riportato nella tabella seguente:

Anno	**Periodo di Conversione**	**Durata del Periodo di Conversione (estremi compresi)**
2019	Primo Periodo di Conversione	Dal 1° dicembre 2019 al 15 dicembre 2019
2020	Secondo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno 2020 al 15 giugno 2020
2020	Terzo Periodo di Conversione	Dal 1° dicembre 2020 al 15 dicembre 2020
2021	Quarto Periodo di Conversione	Dal 1° giugno 2021 al 15 giugno 2021
2021	Periodo di Conversione a Scadenza	Dal 1° ottobre 2021 al 15 ottobre 2021

ii. in caso di ammissione alla negoziazione sull'**MTA** (Mercato Telematico Azionario) o sul **MIV** (Mercato degli Investment Vehicles) delle **Azioni A,** il periodo decorrente dal sessantunesimo giorno (incluso) (la "**Data di Riferimento**") successivo all'inizio delle negoziazioni sull'**MTA** o sul **MIV** e fino al quindicesimo **Giorno di Borsa Aperta** (come in seguito definito) (incluso) successivo alla **Data di Riferimento**, fermo restando i periodi di conversione di cui al punto (i);

iii. in caso di promozione di un'**Offerta Pubblica di Acquisto** (come in seguito definita), il periodo da determinarsi ai sensi del Paragrafo 11 che segue;

iv. il **Periodo di Conversione a Scadenza**;

v. ciascun periodo di 15 **Giorni di Borsa Aperta** (il "**Periodo di**

Conversione Discrezionale") che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'**Emittente** a partire dalla **Data di Emissione** sino alla **Data di Scadenza del Prestito**, che dovrà essere comunicato dall'**Emittente**, ai sensi del Paragrafo 19.2, almeno 5 **Giorni di Borsa Aperta** prima dell'inizio di ciascun **Periodo di Conversione Discrezionale**; e

vi. i 15 **Giorni di Borsa Aperta** successivi a quello in cui l'**Emittente**, avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 13.2, abbia comunicato, con un preavviso di almeno 5 **Giorni di Borsa Aperta**, la propria volontà di procedere al rimborso anticipato totale o parziale del **Prestito** (il "**Periodo di Conversione per Estinzione Anticipata**").

Ai fini del presente **Regolamento**, per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'**AIM Italia**, l'**MTA** od il **MIV**, a seconda del caso, è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

8.2 Ciascun **Obbligazionista** avrà il diritto di convertire tutte o parte delle **Obbligazioni** detenute in **Azioni di Compendio** (il "**Diritto di Conversione**") durante ciascuno dei **Periodi di Conversione** secondo le modalità ed i termini indicati nel presente **Regolamento**.

8.3 Durante ciascun **Periodo di Conversione**, le **Obbligazioni** sono convertibili nel rapporto di n. 2.000 (duemila) **Azioni di Compen**dio n. 22 (ventidue) **Obbligazioni** presentate per la conversione (il "**Rapporto di Conversione**"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 1,10 (unovirgoladieci) (il "**Prezzo di Conversione**").

8.4 Gli **Obbligazionisti** potranno esercitare il **Diritto di Conversione** mediante presentazione di apposita richiesta, (la "**Domanda di Conversione**") all'intermediario aderente a **Monte Titoli** presso cui le **Obbligazioni** sono detenute, in un qualsiasi **Giorno Lavorativo Bancario** nell'ambito dell'applicabile **Periodo di Conversione**. La presentazione della **Domanda di Conversione** è irrevocabile e deve espressamente indicare le **Obbligazioni** per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della **Domanda di Conversione**. Sempre a pena di inefficacia della **Domanda di Conversione**, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli **Obbligazionisti** dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933 .

8.5 L'**Emittente** annullerà le **Obbligazioni** oggetto della **Domanda di Conversione**. Successivamente all'invio della **Domanda di Conversione**, l'**Obbligazionista** non potrà più disporre delle **Obbligazioni** cui tale **Domanda di Conversione** si riferisce.

8.6 Le **Azioni di Compendio** da emettersi fino a un massimo di numero 4.500.000 **Azioni A** sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle **Obbligazioni** fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle **Obbligazioni** stesse.

8.7 Le **Azioni di Compendio** attribuite in conversione agli **Obbligazionisti** saranno negoziate presso l'**AIM Italia** o, alternativamente, l'**MTA** o il **MIV** a seconda del mercato in cui le **Azioni A** dell'**Emittente** saranno negoziate. Le stesse avranno godimento pari a quelle trattate nell'**AIM Italia**, **MTA** o **MIV**, a seconda del caso, alla **Data di Conversione** e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

8.8 Le **Azioni di Compendio** rivenienti dall'esercizio del **Diritto di Conversione** e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 saranno posti a disposizione degli aventi diritto – per il tramite di **Monte Titoli** e senza aggravio di spese e commissioni per l'**Obbligazionista** – alternativamente:

- Per le **Obbligazioni** convertite nel **Periodo di Conversione a Scadenza**, alla **Data della Scadenza del Prestito**;
- Per le **Obbligazioni** convertite nei **Periodi di Conversione** di cui al precedente paragrafo 8.1 (i), alla **Data di Pagamento degli Interessi** immediatamente successiva alla chiusura del **Periodo di Conversione** rilevante;
- Per le **Obbligazioni** convertite nei **Periodi di Conversione** di cui al precedente paragrafo 8.1 (ii), entro il decimo **Giorno di Borsa Aperta** successivo alla **Data di Riferimento**;
- Per le **Obbligazioni** convertite nei **Periodi di Conversione** di cui ai precedenti paragrafo 8.1 (iii), (v) e (vi) , alla data comunicata dall'**Emittente** (intendendosi la **Data della Scadenza del Prestito**, **la Data di Pagamento degli Interessi** immediatamente successiva alla chiusura del **Periodo di Conversione** rilevante; la **Data di Riferimento** nonché la data comunicata **dall'Emittente**, ciascuna, una "**Data di Conversione**").

9. FRAZIONI

9.1 Nei casi in cui all'**Obbligazionista** spetti, in conseguenza dell'esercizio del **Diritto di Conversione** di cui all'articolo 8 del presente **Regolamento**, un numero non intero di **Azioni di Compendio**, l'**Emittente** procederà alla consegna di un numero intero di **Azioni di Compendio** arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il **Prezzo di Conversione** di cui al Paragrafo 8.3 del **Regolamento**.

10. DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

10.1 Qualora, tra la **Data di Emissione** e la **Data di Scadenza del Prestito**, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'**Emittente**, il **Rapporto di Conversione** indicato all'articolo 8 del presente **Regolamento** sarà rettificato dall'**Emittente**, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 19.2, il nuovo **Rapporto di Conversione** determinato in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare:

a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di **Azioni A**, il **Rapporto di Conversione** sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il **Rapporto di Conversione**, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di **Azioni A** in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di **Azioni A** in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla **Data di Emissione** delle **Azioni A** in questione;

b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle **Azioni A**, il **Rapporto di Conversione** verrà modificato proporzionalmente con conseguente diminuzione o aumento delle numero delle **Azioni di Compendio**;

Nelle ipotesi di fusione dell'**Emittente** in o con altra società per azioni (fatta

eccezione per i casi di fusione in cui l'**Emittente** sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'**Emittente** sia la società beneficiaria) in deroga all'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, ad ogni **Obbligazione** sarà riconosciuto il **Diritto di Conversione** in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo **Rapporto di Conversione**, ove l'**Obbligazione** fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione. Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle Obbligazioni previsto dall'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'**Emittente** purché:

i. sia concesso agli **Obbligazionisti** almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e
ii. sia assicurata l'emissione delle **Azioni di Compendio** in tempo utile per la partecipazione alle assemblee della società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

10.2 In caso di compimento da parte dell'**Emittente** di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il **Rapporto di Conversione** potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

10.3 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un **Periodo di Conversione**, sarà rettificato il **Rapporto di Conversione** e il numero delle **Azioni di Compendio** da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale e ciò secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il **Rapporto di Conversione** e il numero di **Azioni di Compendio** così rispettivamente rettificate e determinate, saranno pubblicate sul sito internet dell'**Emittente** in conformità con il Paragrafo 19.2 seguente.

10.4 Ove, nei casi di cui ai Paragrafi 10.2 e 10.3, gli **Obbligazionisti** non ritenessero equo il **Rapporto di Conversione** rettificato dall'**Emittente** per tener conto delle operazioni sul capitale poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto rassegnato da quest'ultimo.

10.5 Qualora un aggiustamento al **Rapporto di Conversione** richieda che l'**Emittente** modifichi il numero di, o emetta, **Azioni di Compendio** ulteriori, l'**Emittente** porrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle **Azioni di Compendio** da emettere al momento dell'esercizio di un **Diritto di Conversione** venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna **Obbligazione** in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale **Obbligazione** può essere convertita) di convertire tale **Obbligazione** in **Azioni A** sulla base del **Rapporto di Conversione** rettificato.

10.6 Qualora, nonostante l'**Emittente** abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive, l'**Emittente** potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli **Obbligazionisti Azioni A** proprie in numero pari alle **Azioni di Compendio** aggiuntive ovvero corrispondere ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il **Corrispettivo in Denaro** delle **Azioni di Compendio** aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del **Rapporto di Conversione** come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo **Giorno di Borsa Aperta** successivo alla **Data di Conversione.**

10.7 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni

aggiustamento del **Rapporto di Conversione**, ai sensi del presente articolo, qualora il **Rapporto di Conversione** come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

10.8 Qualora la **Data di Conversione** in relazione alla conversione delle **Obbligazioni** cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'**AIM Italia**, **MTA** o **MIV**, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato, l'**Emittente** – dandone tempestiva comunicazione - emetterà le **Azioni di Compendio** aggiuntive entro il decimo **Giorno di Borsa Aperta** successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'**AIM Italia**, **MTA** o **MIV**, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato.

10.9 Il **Rapporto di Conversione** non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:

i. aumento di capitale mediante emissione a pagamento di **Azioni A** con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in **Azioni A**, di warrant su **Azioni A** ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;
ii. aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove **Azioni A**;
iii. esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012-2017", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente, da ultimo, in data 19 luglio 2012;
iv. incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante stock option;
v. incorporazione di altra società nell'**Emittente**; e
vi. scissione in cui l'**Emittente** sia la società beneficiaria.

10.10 Nelle ipotesi in cui l'**Emittente** effettui aumenti di capitale a pagamento mediante emissione di **Azioni A** ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in **Azioni A**, di warrant su **Azioni A** ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'**Emittente**, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli **Obbligazionisti**, sulla base del **Rapporto di Conversione**.

10.11 Ai fini del presente **Regolamento**, per "**Corrispettivo in Denaro**" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il **Prezzo di Conversione** di cui al Paragrafo 8.3 del **Regolamento**. Nell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 10.6, l'**Emittente** comunicherà agli **Obbligazionisti** la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni **di Compendio** da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del **Rapporto di Conversione**. Tale comunicazione avverrà entro il secondo **Giorno di Borsa Aperta** antecedente la **Data di Conversione**

11. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

11.1 Qualora sia promossa un'Offerta Pubblica di Acquisto e/o scambio avente ad oggetto **Azioni A** (l'"**Offerta Pubblica**"), agli **Obbligazionisti** sarà riconosciuto il **Diritto di Conversione** secondo tempistiche e modalità idonee a consentire a ciascun **Obbligazionista** di essere messo in condizione di aderire alla stessa.

12. RIMBORSO

12.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del **Regolamento**, alla **Data di Scadenza del Prestito** (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le **Obbligazioni** non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**" o, ciascuna di queste, l'"**Obbligazione non Convertita**") mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari all'100% del valore nominale di ciascuna **Obbligazione non Convertita** maggiorata degli interessi maturati sino alla **Data della Scadenza del Prestito**. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'**Obbligazionista**.

12.2 Qualora la **Data di Rimborso** coincida con un giorno che non è un **Giorno Lavorativo Bancario**, il pagamento verrà effettuato il **primo Giorno Lavorativo Bancario** successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

13. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

13.1 A prescindere dalla **Data di Scadenza del Prestito**, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i. l'**Emittente** sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente **Regolamento** e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del rappresentante comune degli **Obbligazionisti**; o

ii. sia disposta da parte di **Borsa Italiana** la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'**AIM Italia** delle **Azioni**, salvo il caso di revoca strumentale alla contestuale amissione alla negoziazione sull'**MTA** o sul **MIV** (e, nel caso di amissione alla negoziazione sull'**MTA** o sul **MIV**, la revoca, rispettivamente, dalla quotazione sull'**MTA** o sul **MIV** delle **Azioni A**);

iii. l'**Emittente** divenga insolvente e/o venga assoggettato a procedure concorsuali;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun **Obbligazionista** avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") corrispondente al **Prezzo di Emissione** sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del **Rimborso Anticipato Obbligatorio** (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**") secondo le modalità indicate nell'articolo 14 del **Regolamento** e ciò entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'**Emittente**, della richiesta di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** formulata dal rappresentate comune degli **Obbligazionisti** fermo restando il diritto di ciascun **Obbligazionista** di rinunciare alla richiesta di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** con comunicazione scritta da inoltrare all'**Emittente** entro la **Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**.

13.2 A far corso dal 1° gennaio 2019 l'**Emittente** ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte il **Prestito** (il "**Rimborso Anticipato Facoltativo**") sulla base di una conforme **Delibera** assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa. In tal caso il rimborso del **Prestito** – che se parziale, sarà effettuato in via strettamente proporzionale al valore nominale di ciascuna Obbligazione in circolazione e comporterà, in maniera del pari proporzionale, una modifica del **Rapporto di Conversione** – avverrà alla prima **Data di Pagamento**

degli Interessi successiva alla scadenza del **Periodo di Conversione** per **Estinzione Anticipata** (la "**Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**") .

13.3 Il pagamento di quanto dovuto agli **Obbligazionisti** in conseguenza del **Rimborso Anticipato Obbligatorio** e del **Rimborso Anticipato Facoltativo** avverrà attraverso **Monte Titoli** e senza aggravio di commissioni o spese per l'**Obbligazionista**.

14. PAGAMENTI

14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli **Obbligazionisti** ai sensi del **Regolamento** sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso **Monte Titoli**. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente **Regolamento**, all'**Obbligazionista** risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale **Obbligazionista** sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli **Obbligazionisti** sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli **Obbligazionisti** in relazione a tali pagamenti.

15. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

15.1 I diritti degli **Obbligazionisti** si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed il capitale, decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.

15.2 Il **Diritto di Conversione** dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente **Regolamento**.

15.3 Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente **Regolamento** non cada in un **Giorno Lavorativo Bancario**, lo stesso termine si intenderà differito al **Giorno Lavorativo Bancario** immediatamente successivo.

16. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

16.1 L'**Emittente** presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni sull'**AIM Italia** delle **Obbligazioni**.

16.2 L'ammissione e la data di inizio delle negoziazioni delle **Obbligazioni** sull'**AIM Italia**, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da **Borsa Italiana** con apposito avviso ai sensi del **Regolamento Emittenti AIM Italia** emesso da **Borsa Italiana**.

17. REGIME FISCALE

17.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle **Obbligazioni** nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle **Obbligazioni** saranno soggetti al regime

fiscale di volta in volta vigente.

17.2 Sono a carico dell'**Obbligazionista** le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle **Obbligazioni** e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il **Prestito** è regolato dalla legge italiana.

18.2 Per qualsiasi controversia relativa al **Prestito** ovvero al presente **Regolamento** che dovesse insorgere tra l'**Emittente** e gli **Obbligazionisti** sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Biella ovvero, qualora l'**Obbligazionista** rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

19. VARIE

19.1 Senza necessità del preventivo assenso degli **Obbligazionisti**, l'**Emittente** potrà apportare al **Regolamento** le modifiche ritenute necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, anche a seguito dell'eventuale quotazione sull'**MTA** o sul **MIV**, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli **Obbligazionisti** o siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 19.2 che segue.

19.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle **Obbligazioni** saranno effettuate, e date per conosciute dagli **Obbligazionisti**, mediante comunicato pubblicato sul sito internet dell'**Emittente** (www.compagniadellaruota.com) o quello eventualmente successivamente comunicato su tale sito e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle **Obbligazioni**. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale dell'Emittente all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.3 Il possesso delle **Obbligazioni** comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente **Regolamento**. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'**Emittente** e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

19.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente **Regolamento**, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un **Giorno Lavorativo Bancario** tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo **Giorno Lavorativo Bancario** immediatamente successivo.

20. ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

20.1 Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli **Obbligazionisti** delibera sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sulle modificazioni delle condizioni del **Prestito**, sulla proposta di concordato preventivo, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo nonché sugli altri oggetti di interesse comune degli **Obbligazionisti**.

20.2 L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune degli **Obbligazionisti** quando ritenuto necessario o quando ne è fatta richiesta dagli **Obbligazionisti** se questi rappresentano almeno il ventesimo delle **Obbligazioni** emesse e non estinte.